

## **STATUTO**

### **VILLAGGIO AZZURRO - COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: SANTA CESAREA TERME LE  
PIAZZA IV NOVEMBRE 11  
Numero REA: LE - 220312  
Codice fiscale: 03386010759  
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE  
Impresa in fase di aggiornamento

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-12-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 2004, nella sezione "Cooperative a Mutualità Prevalente", con la facoltà, tra l'altro, di apportare al presente atto tutte le eventuali aggiunte o modifiche che fossero richieste per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecce, ratificando sin da ora il suo operato, senza bisogno di ulteriore atto di conferma.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti e minuti dieci.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che a mia richiesta lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, l'atto occupa di tre fogli otto facciate scritte per intero e la nona sin qui.

F.to: Salvatore De Santis; Notaio Alfredo Positano. Vi è il sigillo del Notaio.

Allegato A al N. 45436 di raccolta.

#### **STATUTO**

della Società Cooperativa Sociale denominata

"VILLAGGIO AZZURRO - Cooperativa Sociale di produzione e lavoro", con sede in Santa Cesarea Terme (Lecce).

#### **TITOLO I°**

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

**ARTICOLO 1** - E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "VILLAGGIO AZZURRO - Cooperativa Sociale di pro-

duzione e lavoro".

**ARTICOLO 2** - La Cooperativa ha sede nel Comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa può istituire altrove, con le modalità previste dalla legge, sedi secondarie, succursali e filiali.

**ARTICOLO 3** - La Cooperativa non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità.

Essa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano per cui aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché ai suoi organismi periferici, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

La cooperativa, svolgendo in via preferenziale attività in favore dei soci cooperatori ed avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative ed eventualmente degli apporti di beni e servizi da parte di questi, si propone di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro ed il raggiungimento di

una maggiore continuità occupazionale, particolarmente giovanile, al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dell'intera collettività.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

**ARTICOLO 4** - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché attraverso lo svolgimento di attività produttive diverse mediante le quali realizzare l'inserimento lavorativo di persone deboli e socialmente svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera A) della legge 8 novembre 1991 numero 381.

In particolare, la Cooperativa, con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera A) della legge 8 novembre 1991 numero 381, ha per oggetto l'acquisizione da persone fisiche, da amministrazioni statali e parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, sia italiane che estere, di ogni e qualsiasi lavoro relativo alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

1. assistenza domiciliare;
2. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere

diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;

3. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime;

4. interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

5. preformazione professionale e formazione lavorativa di persone handicappate;

6. trasporto accompagnato di minori;

7. trasporto assistito di disabili;

8. organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;

9. gestione di asili nido, scuole e doposcuola materne, elementari, medie e superiori;

10. assistenza e ogni altra forma di intervento socio - educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione;

11. la gestione di strutture educativo - assistenziali per minori;

12. la gestione di centri sociali e centri terapeutici con annessi servizi all'utenza;

13. la gestione di servizi di segretariato sociale;

14. animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, laboratori creativi, itinerari turistici terre-

stri e marittimi, ecc;

15. gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti,  
in una ottica di prevenzione;

16. gestioni di consultori familiari;

17. corsi di formazione professionale di aggiornamento per  
personale docente educativo, assistenziale, sanitario e la-  
voratori in genere;

18. gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di  
soggetti svantaggiati;

19. gestione centri di dibattito e informazione;

20. gestione di servizi direttamente o indirettamente atti-  
nenti a quanto sopra elencato.

La società, per il raggiungimento del proprio scopo come so-  
pra articolato, si avvarrà di procedure di programmazione  
pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà  
inoltre fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristruttura-  
zione e il potenziamento aziendale (art. 4 comma 1 e art. 5  
comma 2 della Legge 31.01.1992 n. 59).

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-  
nessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perse-  
guimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti  
e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura im-  
mobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie  
o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque,  
sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi,

tra cui, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere cointeressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe, affini o comunque accessorie all'attività sociale;

b) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Atal fine potrà utilizzare i finanziamenti previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La Cooperativa concorre, nello svolgimento delle suddette attività ed a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi, proponendosi di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

**ARTICOLO 5** - La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con delibera dell'assemblea dei soci adottata nei modi di legge.

## **TITOLO II°**

### **SOCI**

**ARTICOLO 6** - Il numero massimo dei soci è illimitato; il numero minimo non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

I soci si distinguono in tre categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci sovventori;
- c) soci volontari.

Possono essere soci cooperatori cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo casi di acquisizione anticipata della capacità di agire) che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto sociale o che comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, l'attitudine o specializzazione professionale, possano in varia maniera contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dopo l'ammissione.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della Cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in un apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381.

**ARTICOLO 7** - Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;
- b) indicazione della qualifica che si intende rivestire: socio cooperatore, socio sovventore o socio volontario;
- c) indicazione dell'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a Euro 52,00 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) gli estremi della delibera di autorizzazione, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) quote da sottoscrivere;

ad essa si dovrà poi allegare copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'articolo 23).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

**ARTICOLO 8** - I soci dovranno versare la tassa di ammissione

se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 7).

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23);
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, se persone fisiche e soci cooperatori.

**ARTICOLO 9** - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa, se soci cooperatori.

**ARTICOLO 10** - I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (articolo 13), possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria, anche persone non socie

aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

**ARTICOLO 11** - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell'Ente o persona giuridica.

**ARTICOLO 12** - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

**ARTICOLO 13** - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6), oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limita-

tamente al socio ha effetto dall'annotazione nel Libro dei Soci.

**ARTICOLO 14** - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9);
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per

reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

**ARTICOLO 15** - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno previamente valutate e decise dal Collegio Sindacale.

**ARTICOLO 16** - I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

**ARTICOLO 17** - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata

ed eventualmente rivalutata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

**ARTICOLO 18** - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 16 e 17.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a Riserva Legale.

**ARTICOLO 19** - In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

**ARTICOLO 20** - Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo Articolo 25, estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.

**ARTICOLO 21** - Il trattamento economico corrisposto ai soci

durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento le disposizioni speciali per le categorie lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

### **TITOLO III°**

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

**ARTICOLO 22** - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 52,00 (cinquantadue), detenute dai soci cooperatori;

a.2) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale di Euro 516,00 (cinquecentosedici), detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 26, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condi-

zioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977  
n.904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con  
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle  
quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

**ARTICOLO 23** - Le quote ed azioni sottoscritte possono essere  
versate a rate e precisamente:

a) almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscri-  
zione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di  
Amministrazione.

**ARTICOLO 24** - Le quote dei soci cooperatori sono sempre no-  
minative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli  
né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Am-  
ministrazione, e si considerano vincolate in favore della  
cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni  
che i soci contraggono con la medesima.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da a-  
zioni nominative trasferibili, previa autorizzazione del  
Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 25** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.2514 del  
codice civile è vietato:

- la distribuzione di dividendi in misura superiore all'in-  
teresse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di

due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori durante la vita sociale.

#### **TITOLO IV°**

##### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**ARTICOLO 26** - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2) della legge 31 gennaio 1992 n.59.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per

cento (30%);

b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici. Alle azioni possedute dai soci sovventori può essere riconosciuta una remunerazione maggiorata del due per cento (2%) rispetto a quella stabilita per gli altri soci;

c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art.12);

d) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 gennaio 1992 n.59.

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria, deve essere:

1) destinata, nella misura non inferiore al venti per cento (20%) ai fini mutualistici, ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 2536 Codice Civile e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;

2) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità del lavoro di ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno).

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti, o accantonati in apposito fondo.

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione del prescritto trenta per cento (30%) alla riserva ordinaria.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

## **TITOLO V°**

### **ORGANI SOCIALI**

**ARTICOLO 27** - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci se obbligatorio e nominato.

**ARTICOLO 28** - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

I soci onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

**ARTICOLO 29** - Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegia-

le, e la retribuzione annuale dei Sindaci e le medaglie di presenza per il triennio;

4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni, ed eccezionalmente entro i 180 (centottanta) giorni, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

#### **ARTICOLO 30 - Assemblea Straordinaria.**

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterne.

**ARTICOLO 31** - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

**ARTICOLO 32** - Per la votazione si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

**ARTICOLO 33** - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro

dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe debbono essere menzionate nel Verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le organizzazioni Cooperative provinciali cui la Cooperativa aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

**ARTICOLO 34** - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente della Cooperativa ed in sua assenza da un socio eletto dalla Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono essere trascritte nel libro apposito in un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordi-

naria deve essere redatto da un Notaio.

**ARTTICOLO 35** - Ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2533 del Codice Civile ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- c) anche per le Assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di almeno ventiquattro ore successive a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche

temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi fra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a cinquanta;

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno della Assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentanti, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o alla unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti alle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

**ARTICOLO 36** - Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero 3 (tre) a numero 5 (cinque) consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare determinandole nelle deliberazioni,

parte delle proprie attribuzioni, ad uno degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.

Per la redazione dei verbali il Consiglio nomina un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio; il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori, oppure solo parenti ed affini al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al

Consiglio di Amministrazione:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n.59.
- c) Compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto:
- d) Stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di Banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) Concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) Conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

g) Assumere e licenziare il personale della società, fissano le mansioni e le retribuzioni;

h) Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) Designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;

j) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea Generale;

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, la sua Associazione nazionale e territoriale di categoria possono, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 37 - Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza totale della società e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrative ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 38 - Regolamenti Interni**

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato - oltre che dalle disposizioni del presente Statuto - da appositi regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.

Con regolamento approvato dall'assemblea la Cooperativa definirà la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Il regolamento deve contenere:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili perciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione alla organizzazione aziendale della Cooperativa ed ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quelle del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigente per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui all'art.3, comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 142/01; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà dell'assemblea della Cooperativa di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

#### **ARTICOLO 39 - Collegio Sindacale**

Qualora nominato, perché obbligatorio per legge o perché così deliberato dall'Assemblea, il Collegio Sindacale si

compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitigli dalla legge.

Riferisce all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativa della Società.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I soci e la Società sono obbligati a rimettere prontamente alla decisione del Collegio Sindacale tutte le controversie insorte tra i singoli soci e la Società Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente al

rapporto sociale.

## **TITOLO VI°**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 40** - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

**ARTICOLO 41** - In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione in base all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

In caso di controversia decide il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

**ARTICOLO 42** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovrà essere risolta da un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via irritale e secondo equità e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 6 del 17.01.2003.

**ARTICOLO 43** - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Salvatore De Santis; Notaio Alfredo Positano. Vi è il sigillo del Notaio.

Registrato a Maglie il 10 novembre 2005 al N. 1765.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Lecce - Autorizzazione numero 5384 del 21/4/1978, 5901 del 19/5/2001, emanata da Agenzia delle Entrate di Lecce.